



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO "GIOACCHINO PELLECCIA"

Loc. Folcara - 03043 CASSINO (FR) Tel. 0776-21323 Fax 0776-300425 c.f.81004020608
e-mail: frps02000x@istruzione.it PEC: frps02000x@pec.istruzione.it Cod. Mecc.: FRPS02000X



Circolare n 237
del 25/08/2021

A tutti i docenti
Al personale scolastico
Sito WEB dell'Istituto

Oggetto: Decreto-legge 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

I due documenti, "*Piano scuola 2021-2022- documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione*" del 6 agosto 2021 e decreto-legge n 111, costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche, "in presenza e in sicurezza", del prossimo anno scolastico 2021/2022.

Il decreto legge 111 stabilisce quanto segue:

1. ... "**L'attività scolastica e didattica** della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado **sono svolti in presenza**";
2. ... "sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le seguenti **misure minime di sicurezza**:
 - a) **è fatto obbligo** di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) **è raccomandato** il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) **è fatto divieto** di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza..., tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario DEVE POSSEDERE ed è TENUTO AD ESIBIRE la certificazione verde COVID-19.**

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Quanto detto in questo punto non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute.

I Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

In merito ai tre punti elencati si precisa quanto segue:

- In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico: ***“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5° dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.***
- **La certificazione verde** “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi:
 - a) Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - b) Aver completato il ciclo vaccinale;
 - c) Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - d) Essere guariti da COVID-19 nei mesi precedenti.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1 DL n 111) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici quali *“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui al punto 3.) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata al Referente Covid dell’Istituto Prof.ssa Jenny Patriarca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore SALZILLO

